

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-269 del 20/01/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA DUNA-CORRADINI SPA (Imp. Via Modena-Carpi n. 388) SOLIERA (MO).Rif. Prot. n. 1128/2019 SUAP Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. n. 23706/2019 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-267 del 20/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venti GENNAIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA DUNA-CORRADINI SPA (Imp. Via Modena-Carpi n. 388) SOLIERA (MO).

Rif. Prot. n. 1128/2019 SUAP Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. n. 23706/2019 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta DUNA-CORRADINI SPA, avente sede legale in comune di Soliera (MO), v. Modena-Carpi n. 388, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Soliera (MO), v. Modena-Carpi n. 388, in data 06/08/2019 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 06/08/2019 con prot. n. 123692, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di produzione di schiume poliuretaniche espanse e preparazione di sistemi poliuretanicici ed epossidici a due componenti;

In data 14/10/2019, con nota prot. n. 157653, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente all'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 14/11/2019 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 175416;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, rilasciata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 252 del 17/02/2016;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord- Carpi, prot. n. 196065 del 20/12/2019, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord - Carpi, prot. n. 1400 del 07/01/2020;

Il Comune di Soliera, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 179196 del 20/11/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente a scarichi di acque reflue, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 252 del 17/02/2016, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta DUNA-CORRADINI SPA per l'impianto ubicato in comune di Soliera, V. Modena-Carpi n. 388, che comprende i/il seguenti/e titoli/o ambientali/e:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 252 del 17/02/2016;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 21/01/2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di Soliera
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Soliera

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta DUNA-CORRADINI SPA (IMP. V. MODENA-CARPI 388) – SOLIERA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque di prima pioggia in acque superficiali - Acque reflue domestiche in acque superficiali

A-PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta DUNA-CORRADINI SPA, che svolge attività di produzione di schiume poliuretaniche espanse e di preparazione di sistemi poliuretanici ed epossidici a due componenti, è autorizzata per lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e di prima pioggia derivanti dagli impianti ubicati in comune di Soliera (MO), v. Modena – Carpi n. 388, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 252 del 17/02/2016, per la seguente configurazione:

-le acque meteoriche ricadenti nelle aree di piazzale prospicienti la via Modena-Carpi confluiscono direttamente in acque superficiali mediante rete fognaria specifica;

-le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dello stabilimento industriale e dai servizi igienici e cucina dell'edificio destinato a civile abitazione monofamigliare, previo trattamento mediante degrassatori, fosse Imhoff e impianto di depurazione a fanghi attivi, sono convogliate in acque superficiali mediante condotta dedicata;

-le acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei blocchi di schiuma poliuretanica grezzi, stoccati in apposita area pavimentata, nonché le acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sul piazzale confluiranno in una vasca di prima pioggia, avente anche funzione di sedimentatore, adeguatamente dimensionata per raccogliere almeno i primi 5 mm di pioggia uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Le prime piogge vengono scaricate in acque superficiali mediante sistema di pompaggio; le seconde piogge confluiscono direttamente in acque superficiali by-passando la vasca di prima pioggia fino a una portata massima di 140 l/sec, prevedendo nel caso di portata eccedente il passaggio in vasca di laminazione;

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 06/08/2019, assunta agli atti con prot. n. 123692, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente a scarichi di acque reflue, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 252 del 17/02/2016, si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata, senza apportare variazioni;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta Duna-Corradini Spa, nella persona del titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, per l'insediamento ubicato a Soliera (Mo), via Modena-Carpi n. 388, è **autorizzata a scaricare le acque di prima pioggia derivanti dall'attività di produzione di schiume poliuretaniche espanse e di preparazione di sistemi poliuretanici ed epossidici a due componenti, nel fosso stradale adiacente la proprietà e confluenti nel Cavo Lama, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- 1) lo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006 con riferimento ai seguenti parametri: Ph, Solidi Sospesi Totali, BOD 5, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali. Idrocarburi Totali;
- 2) durante l'evento piovoso tutte le acque meteoriche di dilavamento dovranno essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48 - 72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca dovrà essere completamente svuotata;
- 3) s'individua come pozzetto di controllo ai fini dei prelievi fiscali il manufatto ubicato subito a valle della vasca di prima pioggia. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 4) lo svuotamento mediante pompa della vasca di prima pioggia dovrà avvenire senza turbare idraulicamente la quiete delle acque in essa contenuta e senza prelevare i materiali sedimentati sul fondo vasca o eventualmente galleggianti;
- 5) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;

- i quantitativi di acque prelevati distinti per i vari usi;
- i fanghi di risulta della vasca di prima pioggia e la relativa destinazione;

6) dovrà essere installato e mantenuto in efficienza idoneo contatore volumetrico nei punti di approvvigionamento;

7) i fanghi di risulta della vasca di prima pioggia dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs 152/2006;

inoltre,

il gestore della ditta DUNA-CORRADINI SPA, nell'insediamento ubicato a Soliera (MO), via Modena-Carpi n. 388, è **autorizzato a scaricare in acque superficiali le acque reflue domestiche** derivanti dai servizi igienici dello stabilimento industriale e dai servizi igienici e cucina dell'edificio destinato a civile abitazione monofamigliare, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale con le seguenti prescrizioni:

8) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle del sistema di depurazione dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti degli organi di controllo;

9) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione; i documenti probanti l'effettuazione di tali operazioni dovranno essere conservati per almeno 5 anni;

10) il titolare dello scarico è tenuto a effettuare periodiche operazioni di manutenzione del corpo idrico recettore, provvedendo alla sua pulizia con asportazione di eventuali sedimenti e, se necessario, al ripristino della sua normale funzionalità idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta DUNA-CORRADINI SPA (IMP. V. MODENA-CARPI 388) – SOLIERA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta DUNA-CORRADINI SPA negli impianti ubicati in comune di Soliera (MO), v. Modena-carpi n. 388, svolge attività di progettazione e produzione schiume poliuretaniche, e risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determina della Provincia di Modena n. 362 del 17/8/2009, per la seguente configurazione produttiva:

Emissione n.	Descrizione
1	Cappe aspiranti (reparto formulati) – 21 calate
2	Conveyor
5-6	laboratorio
7-8-9	Centrale termica
11-12-13-14	Reattori
16	Reparto taglio

A seguito di domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo Sportello unico in data 06/08/2019 saranno modificate o aggiunte le seguenti emissioni:

Emissione n.	Descrizione emissioni modificate
1	Cappe aspiranti (reparto formulati), 31 calate con installazione filtri
2	2 Conveyor con aumento ore di esercizio
16	Reparto taglio con aumento ore di lavoro

17	Miscelazione reparto Blu Corintho ex scarsamente rilevante
18	Taglio bindelli e pantografo reparto Blu Corintho ex scarsamente rilevante
	Descrizione nuove emissioni
19	Stampa flessografica reparto Equipment & Instruments

e si avrà il seguente consumo di materie prime:

– polioli	5.000	t/anno
– isocianati	7.000	t/anno
– catalizzatori	85	t/anno
– additivi, espandenti, cariche minerali	1.400	t/anno
– siliconi e altri additivi	125	t/anno
– antifiama	300	t/anno
– diluenti	30	t/anno
– indurenti	40	t/anno
– resine epossidiche	150	t/anno
– inchiostri pronti all'uso	411	kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Soliera, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE prot. n.179196 del 20/11/2019, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord, con nota prot. n.196065 del 20/12/2019, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta DUNA-CORRADINI SPA con impianti ubicati in comune di Soliera, v. Modena-Carpi n. 388, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 01 CAPPE ASPIRANTI Reparto Formulati (31 calate)

portata massima	20000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di depurazione: 6 CALATE DOTATE DI 1 FILTRO A MANICHE CAD. (500 Nmc/h cad.)

3 CALATE DOTATE DI 1 FILTRO A CARTUCCE CAD. (500 Nmc/h cad.) CONVOGLIATE IN UNA

PUNTO DI EMISSIONE N. 02 CONVEYOR

portata massima	25500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	04	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ammine	5	mg/Nmc
Isocianati	5	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	300	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 05 LABORATORIO

portata massima	4000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	5,5	m
durata	01	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 06 LABORATORIO

portata massima	1500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	3	m
durata	01	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 07 CENTRALE TERMICA (90 kW) civile

PUNTO DI EMISSIONE N. 08 CENTRALE TERMICA (600 kW) civile

PUNTO DI EMISSIONE N. 09 CENTRALE TERMICA (600 kW) civile

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 REATTORI

portata massima	4	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	01	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Isocianati	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 REATTORI

portata massima	4	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	01	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Isocianati	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 REATTORI

portata massima	4	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	01	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Isocianati	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 REATTORI

portata massima	4	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	01	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Isocianati	5	mg/Nmc
------------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 REPARTO TAGLIO

portata massima	130300	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di depurazione: 1 FILTRO 424 MANICHE (94.300 Nmc/h)

1 FILTRO 208 MANICHE (36.000 Nmc/h)

in parallelo CON SISTEMA DI PULIZIA A SCUOTIMENTO MECCANICO

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 MISCELAZIONE REPARTO BLU CORINTHO

portata massima	6.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	12	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
Isocianati	5	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	300	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 TAGLIO CON BINDELLI E PATOGRAFO REPARTO BLU CORINTHO

portata massima	6.200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di depurazione: 1 FILTRO MANICHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 STAMPA FLESSOGRAFICA REPARTO EQUIPMENT & INSTRUMENTES

portata massima	2.800	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---	----	--------

Prescrizioni

Relativamente al Reparto Formulati, il consumo di materie prime utilizzate risulterà dal “Libro giornale di magazzino fiscale”, stampato mensilmente e tenuto a disposizione degli organismi di controllo per almeno 5 (cinque) anni.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. Di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero **i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite**, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime**; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente alle **emissioni n.17, 18 e 19** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
- Relativamente alle **emissioni n.1** su un campionamento (Portata, Polveri e SOV) eseguito alla data di messa regime .

Nel caso non risultasse possibile procedere alla **messa in esercizio** degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro

devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619 (<20mg C/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg C/Nmc)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (campionamento su fiala di gel di silice ed analisi

	GC)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (campionamento su fiala di gel di silice ed analisi GC)
Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità

almeno semestrale per i punti di emissione **n. 2, 17 e 19,**

almeno annuale per i punti di emissione **n. 1** (portata, polveri e SOV), **16 e 18.**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta **DUNA-CORRADINI spa** (IMP. Via Modena-Carpi n. 388) - SOLIERA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **DUNA-CORRADINI spa**, svolgente attività di produzione di schiume poliuretaniche, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Soliera (MO), Via Modena-Carpi n. 388.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero **sorgenti esistenti**
 - S1 – n. 2 ventilatori con casse filtranti, bricchettatrice, mulino, mulino + due ventilatori centrifughi (ex S6)
 - S2 – n. 2 compressori
 - S3 ed S4 – n. 2 gruppo frigorifero
- sorgenti nuove**
 - S5 – impianto di lavaggio delle cisternette, che verrà installato in un ambiente chiuso su tre lati

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- i ricettori individuati sono
R1 ed R5 edifici residenziali collocati in classe IV “Aree di intensa attività umana”, con valore limite di immissione diurno pari a 65 dBA e notturno pari a 55 dBA
R2, R3 ed R4 edifici residenziali collocati in classe III “Aree di tipo misto”, con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA;
- i livelli sonori stimati nello scenario post intervento (inserimento di S5) mostrano che non vi saranno particolari variazioni del rumore ambientale attualmente presente;
- riguardo al rumore preesistente si rilevano delle criticità (superamento del valore d'immissione diurno attribuito alla classe III – Area di tipo misto – pari a 60 dBA) nelle postazioni di misura;
- non risulta verificato il rispetto del valore limite differenziale diurno dei confronti del fabbricato residenziale R1, per il quale è presente agli atti Arpae un esposto per eccessiva rumorosità, e il ricettore R2 posto a Nord.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta **DUNA-CORRADINI spa** in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 1400 del 07/01/2020;

Il Comune di Soliera, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 179196 del 20/11/2019, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Soliera (MO), via Modena-Carpi n. 388, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **DUNA-CORRADINI spa**, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) **entro il 29/02/2020**, dovrà essere inviata a Comune ed ARPAE una planimetria in scala adeguata indicante la descrizione e l'esatta collocazione delle sorgenti sonore identificate con acronimo S1;

4) **entro 31/03/2020**, dovrà essere effettuata una **nuova indagine fonometrica**, sia al confine aziendale (postazioni P2 e P5) che in prossimità dei ricettori R1 e R2, **volta a caratterizzare la rumorosità di ogni singolo impianto facente parte di S1**; qualora sul fronte dei ricettori R1 e R2 fossero presenti altri impianti identificabili come sorgenti sonore (ad es. camini di espulsione) l'indagine dovrà valutare anche il contributo di questi al fine di assicurarne la conformità acustica;

5) l'indagine di cui sopra, che deve essere inviata a Comune ed ARPAE **entro il 30/04/2020**, dovrà attestare il rispetto dei limiti d'immissione diurni, assoluto e differenziale. Qualora vi fossero dei superamenti, dovrà contenere anche un progetto di bonifica acustica; le misure per attestare il rispetto del criterio differenziale dovranno essere effettuate nelle aree di pertinenza dei ricettori o 1 m dalla facciata dei fabbricati;

6) per le rimanenti sorgenti sonore S2, S3, S4 e S5, in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura dei gruppi frigoriferi posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;

7) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;

8) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico allegata alla domanda di AUA, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.